

**Documento dell'Unione Generale del Lavoro di analisi del decreto-legge 41/2021,  
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi  
territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19**

**Audizione del 7 aprile 2021  
presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato della Repubblica**

**Considerazioni generali**

Il decreto-legge 41/2021, cosiddetto decreto Sostegni, individua nella campagna vaccinale la principale priorità su cui investire, al fine di creare le pre-condizioni per la ripresa economica e produttiva.

In questo senso, l'articolo 20 del provvedimento rappresenta una significativa inversione di tendenza rispetto ai piani precedenti, sia sul versante delle risorse stanziare per l'acquisto di vaccini e per favorire le cure sia perché estende la platea di coloro che possono vaccinare, così da rendere possibile, una volta ottenute le dosi necessarie e sufficienti dalle case farmaceutiche, il conseguimento dell'obiettivo delle 500mila persone vaccinate quotidianamente. Un obiettivo ambizioso, ma sicuramente raggiungibile già entro la fine del mese di aprile o, al più tardi, nella prima settimana di maggio.

Con il procedere della campagna vaccinale, verosimilmente si registrerà un rimbalzo positivo sul versante della ripresa economica, tanto che già nel secondo trimestre e più ancora nel terzo trimestre il prodotto interno lordo segnerà un marcato segno positivo.

Ciò che al momento non è possibile sapere è quanta parte di questa ripresa economica si tradurrà in nuova occupazione.

Gli ultimi dodici mesi hanno infatti segnato un calo consistente dei posti di lavoro, accentuando il trend che aveva preso avvio nelle ultime settimane del 2019.

Un crollo che ha colpito principalmente il lavoro a tempo determinato o stagionale di giovani e donne di determinati settori produttivi, dal turismo ai servizi, passando per il commercio, ma che non ha lasciato indenne neanche il personale della manifattura, a causa della contrazione dei consumi.

Il risultato finale di questa tempesta perfetta è un diffuso e complessivo impoverimento della popolazione residente, compresa quella che ha avuto assicurata una copertura con gli ammortizzatori sociali, i quali, nella migliore delle ipotesi, hanno garantito non più del 70 per cento del reddito medio, percentuale che scende sensibilmente nei casi di bonus e indennità una tantum erogate a determinate categorie di lavoratori e lavoratrici.

È quindi forte la preoccupazione con la quale si guarda ai prossimi mesi.

Il decreto Sostegni individua tre snodi focali, al 30 giugno, al 31 ottobre e al 31 dicembre, per quanto riguarda la fruizione degli ammortizzatori sociali con causale Covid-19 e il blocco dei licenziamenti economici collettivi e individuali.

Premesso che, ad oggi, è difficile immaginare quale potrà essere lo scenario in quel momento, è fondamentale arrivare preparati, avendo posto le basi per la riforma degli ammortizzatori sociali e degli altri strumenti per la gestione degli esuberi produttivi, compresa la riforma delle pensioni post-quota 100.

In questo senso, il timore non è semplicemente quello di garantire il pur necessario sostegno al reddito, quanto piuttosto quello di riuscire a creare le condizioni per favorire l'occupabilità delle persone, sfuggendo, così, al giogo della disoccupazione di lunga durata, male endemico per il nostro Paese, come dimostra, in via indiretta, l'enorme ricorso al reddito di cittadinanza e al reddito di emergenza.

La riforma degli ammortizzatori sociali diventa, in primo luogo, la riforma delle politiche attive. Il Fondo nuovo competenze, sicuramente apprezzato e valorizzato dalle parti sociali, ha comunque una portata limitata, in quanto volto alla riqualificazione del personale già impiegato e a rischio esubero, ma non guarda a chi il posto di lavoro lo ha già perso.

Una partita, questa, che si intreccia con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove si punta al potenziamento dei centri per l'impiego, che è cosa ben diversa dalla semplice stabilizzazione dei navigator, e si prova a riportare la scuola e l'università al centro del progetto Paese, unitamente alla infrastrutturazione e alla digitalizzazione dello stesso.

In un tale scenario, il decreto Sostegni rappresenta, pertanto, un punto di passaggio e non di arrivo, in quanto ci attendono mesi molto difficili per l'alto numero di variabili in campo.

In sintesi e rimandando al documento completo per l'analisi dei singoli articoli che compongono il presente provvedimento, si focalizza l'attenzione su alcuni punti specifici.

Il contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici appare più equo rispetto al passato, ma non ancora pienamente sufficiente ad assicurare la tenuta delle attività produttive, soprattutto nelle aree maggiormente colpite dalle misure restrittive di contenimento della diffusione del virus; rimane la forte preoccupazione per intere categorie, dagli ambulanti agli operatori dello sport, dai ristoratori agli addetti ai parchi tematici, poco protette finora. Corretta la previsione di stanziamenti ad hoc per alcune categorie produttive, come pure la proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione. Questi mesi dovrebbero rappresentare l'occasione utile per ridefinire il rapporto fra amministrazione e cittadino anche sul versante fiscale.

Le disposizioni in materia di lavoro, contenute nel titolo II del decreto-legge 41/2021, sono state oggetto di anticipazione e di confronto, almeno nelle sue larghe linee, con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, al quale si è ribadita la necessità di prevedere una verifica in corso d'opera per allineare le misure di sostegno al reddito all'effettivo andamento della pandemia.

Soltanto a giugno, si potrà capire se e quanto sarà necessario intervenire per assicurare la tenuta sociale del Paese, attraverso il finanziamento di nuovi ammortizzatori sociali e delle indennità di sostegno al reddito.

In un tale contesto, preoccupa fortemente la tenuta degli enti locali, sui quali ricadono larga parte degli effetti devastanti delle misure di contenimento della diffusione della Sars-Cov-2.

I comuni sono infatti chiamati a sostenere il peso dei servizi pubblici e dei livelli essenziali delle prestazioni, dalla scuola ai trasporti, passando per l'assistenza sociale dedicata alle famiglie maggiormente esposte, senza avere adeguate risorse umane e economiche; di certo, occorre una reale e profonda inversione di rotta, perché, altrimenti, il rischio concreto è che, a breve, il Paese si possa trovare ad affrontare un profondo e diffuso stato di dissesto finanziario che finirà per aggravare l'endemica fragilità che colpisce larga parte del territorio.

In conclusione, il decreto Sostegni rappresenta, quindi, un punto di passaggio che dovrà portare ad un nuovo provvedimento ancora più pervasivo e incisivo, capace di favorire la ripresa dei settori produttivi, mettendo in campo tutti gli strumenti utili per anticipare gli eventi – si pensi, ad esempio, all'avvio del nuovo anno scolastico o al processo di riconversione industriale – e per produrre le necessarie semplificazioni, compresa una temporanea sospensione del codice degli appalti, privilegiando i controlli ex post a quelli ex ante, e non per rincorrere semplicemente gli stessi eventi, come, purtroppo, accaduto finora.

#### Analisi dell'articolato

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 – Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata Iva	È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di titolari di partita Iva attiva, con ricavi o fatturati non superiori a 10 mln di euro. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato o dei ricavi nel 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto al 2019. Per il calcolo dell'ammontare del contributo, si applica una percentuale variabile da 60% a 20% in ragione della differenza fra l'ammontare medio mensile 2020 a ammontare medio mensile 2019. L'importo massimo non può essere superiore a 150mila euro né inferiore mille euro (persone fisiche) e 2mila euro (persone diverse dalle fisiche). Il contributo non concorre alla formazione del reddito. È prevista la presentazione di una istanza telematica alla Agenzia delle entrate entro sessanta giorni. Si	Si tratta di una disposizione che risponde ad una esigenza reale, stante le enormi difficoltà che le imprese stanno incontrando alla luce degli effetti della pandemia. Occorre comunque evidenziare come i sostegni a fondo perduto, pur rappresentando un passo avanti, ancora non coprono le perdite sofferte, anche tenendo conto dell'accesso agli ammortizzatori sociali, che, indubbiamente, ha alleggerito i costi di gestione in maniera importante. Rimane il meccanismo della domanda, cosa che finisce per appesantire il sistema. La percentuale applicata per il calcolo degli importi è del 60% (ricavi e compensi non superiori a 100mila euro), del 50% (ricavi e compensi da 100mila a 400mila euro), del 40% (ricavi e compensi fra 400mila euro e un milione), del 30% (ricavi e compensi fra un milione e 5 milioni), 20% (ricavi e compensi fra 5 e 10 milioni).

	<p>applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute in precedenti provvedimenti. Viene posticipato l'avvio sperimentale della predisposizione delle bozze dei registri Iva, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva e della dichiarazione annuale Iva. Viene abrogato il contributo a fondo perduto per gli operatori con sede nei centri commerciali e gli operatori del comparto alimentare e bevande. L'articolo è allineato con la normativa Ue sugli aiuti di Stato.</p>	
<p>Art. 2 – Misure di sostegno ai comuni a vocazione montana</p>	<p>Fermo restando le misure di sostegno già previste, è istituito un fondo con una dotazione di 700 mln per il 2021 destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi alle imprese site nei comuni montani con presenze turistiche, nel 2019, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti. È atteso un decreto attuativo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le risorse del fondo sono ripartite in ragione di una quota non inferiore al 70% in rapporto ai titoli di accesso agli impianti di risalita (anno 2019) e per la restante quota a tutti i comuni del comprensorio sciistico tenendo conto delle attività di impresa nel triennio 2017-2019 e ai maestri di sci iscritti agli albi professionali al 14 febbraio 2021 o iscritti ma licenziati o cessati alla medesima data, tenendo conto della media dei compensi del periodo 2017-2019.</p>	<p>Si tratta di un provvedimento atteso che chiaramente non può coprire i mancati ricavi causati dalla pandemia alla stagione sciistica. Sarebbe quindi utile accompagnare queste misure con altre di carattere fiscale da adottare nel corso dell'anno.</p>
<p>Art. 3 – Fondo autonomi e professionisti</p>	<p>Viene incrementata la dotazione del fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti con reddito non superiore a 50mila euro (anno 2019) e calo del fatturato non inferiore al 33%. La dotazione del</p>	<p>Si tratta di una disposizione condivisibile che garantisce una maggiore capienza del fondo per l'esonero contributivo per i lavoratori autonomi e per i professionisti, istituito con la legge 178/2020.</p>

	fondo passa da un miliardo a 2,5 miliardi.	
Art. 4 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione	Vengono definite le nuove scadenze per la ripresa delle attività dell’agente di riscossione (30 aprile 2021) e per la congruità dei versamenti scaduti nel 2020 e in scadenza nel 2021. I successivi commi da 4 a 11 prevedono l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5mila euro, affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2010. L’annullamento non opera per tutti, ma soltanto per le persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche con reddito imponibile fino al 30mila euro nell’anno di imposta 2019.	Si tratta di una disposizione che viene incontro alle esigenze di una parte importante della popolazione sulla quale si è abbattuta pesantemente la pandemia. L’annullamento dei debiti pregressi con il fisco è un segnale che dovrebbe essere accompagnato da un vero e proprio patto fra amministrazione e cittadino.
Art. 5 – Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza Covid-19	L’articolo fa riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, le quali possono essere definite nei casi di riduzione del volume d’affari maggiore del 30%. L’agenzia delle entrate individua i soggetti e invia agli stessi la proposta di definizione con indicazione dell’importo ridotto. Sono posticipate le comunicazioni di enti esterni, la trasmissione telematica delle certificazioni uniche, la consegna delle stesse (entro il 31 marzo) e la messa a disposizione della dichiarazione precompilata (10 maggio).	Si tratta di una disposizione utile. Rispetto alle scadenze sulle CU, si potrebbe ipotizzare anche un maggiore lasso di tempo rispetto al 31 marzo 2021.
Art. 6 – Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone Rai	Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone la riduzione della spesa sostenuta per le utenze elettriche non domestiche con riferimento alle voci trasporto e gestione del contatore e oneri generali. È autorizzata una spesa di 600 mln di euro. Il Canone Rai a carico delle strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico è ridotto del 30%; è previsto un onere di 25 mln.	Si tratta di una disposizione tendente a ridurre i costi fissi delle utenze non domestiche che appare condivisibile nelle finalità. Il canone Rai andrebbe verosimilmente sospeso per l’anno in corso, considerando che, in diverse regioni, si è già arrivati a sei mesi di chiusura, con la sola possibilità di effettuare consegne a domicilio o asporto.

<p>Art. 7 – Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale</p>	<p>L'articolo interviene sulla dotazione prevista dall'articolo 12 del dl 137/2020, pari a 1.290,1 mln, con specifico riferimento al finanziamento della cassa ordinaria dell'assegno ordinario (892,4 mln) e della cassa in deroga (397,7 mln) e alla ridefinizione complessiva della dotazione finanziaria per gli ammortizzatori con causale Covid-19.</p>	<p>La disposizione si rende necessaria per inglobare alcune disponibilità da utilizzare nel corso del 2021. Sarebbe utile, in linea di principio, una verifica su quante risorse effettivamente siano state impiegate nel corso del 2020 sul versante degli ammortizzatori sociali, stante la differenza fra ore autorizzate e tiraggio.</p>
<p>Art. 8 – Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale</p>	<p>I datori di lavoro che riducono o sospendono l'attività per eventi riconducibili all'emergenza Covid-19 possono presentare domanda di accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 13 settimane fra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, senza contributo addizionale. In assenza di strumenti ordinari, i datori di lavoro possono presentare domanda per l'assegno ordinario o per la cassa in deroga per un massimo di 28 settimane nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021, senza contributo addizionale. La domanda, a pena di decadenza, deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione. In caso di pagamento diretto da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare i dati necessari entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione o entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione; trascorsi i tempi, il pagamento della prestazione e degli oneri sono a carico del datore di lavoro. La misura dell'anticipazione concessa dall'Inps è calcolata nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo; a seguito della comunicazione, l'Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti</p>	<p>Si tratta di misure necessaria alla luce del protrarsi degli effetti della pandemia sulla nostra economia e sull'occupazione. Al momento, le ulteriori settimane sembra essere congrue, anche se, oggettivamente, molto dipende da cosa accadrà nei prossimi mesi, sia rispetto alla campagna vaccinale sia per quanto attiene alla capacità di sostenere la ripresa produttiva. La medesima riflessione vale anche per il blocco ai licenziamenti economici. Si osserva come potrebbe crearsi un vuoto di alcuni giorni – riferibili in particolare alla fine di marzo - con riferimento alla fruizione degli ammortizzatori sociali. La gestione dell'emergenza, chiaramente, dovrà essere accompagnata da una puntuale riforma degli ammortizzatori sociali, tenendo a superare le tante sacche di inefficienza che si sono presentate nel corso dell'ultimo anno. La riflessione dovrà essere a tutto campo, compreso il collegamento fra il necessario sostegno al reddito e le politiche attive. Senza riqualificazione, il rischio è quello di favorire soltanto il passaggio da un sistema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ad uno in assenza di rapporto di lavoro. Condivisibili le previsioni relative alla anticipazione dell'Inps e al passaggio dal modello SR41 a UniEmens-cig. Si ribadisce, altresì, l'esigenza di avere un ammortizzatore stabile, sul modello della Cisoa, pure nella pesca.</p>

del datore. Le comunicazioni sono effettuate con il flusso telematico denominato UniEmens-Cig. I trattamenti del presente articolo possono essere concessi sia con pagamento diretto che con rimborso (art. 7, dlgs 148/2015). I fondi di solidarietà bilaterale garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario; gli oneri a carico dello Stato sono fissati in 1,1 mld di euro per il 2021; è atteso un decreto ministeriale per il riparto di dette somme. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (Cisoa) è concesso, in deroga alla disciplina di legge, per un massimo di 120 giorni nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Fino al 30 giugno, restano precluse le procedure di licenziamento collettivo (legge 223/1991) e individuale per motivi economici (legge 604/1966) e sono sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020; sono fatti salvi i casi di cambio appalto con riassunzione. Dal 1° luglio e fino al 31 ottobre, restano precluse le procedure di licenziamento collettivo e individuale per i datori di lavoro che accedono all'assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali, agli strumenti in deroga o alla Cisoa. Il blocco dei licenziamenti non trova attuazione nei casi di cessazione definitiva dell'attività di impresa, con messa in liquidazione della società senza continuazione, laddove non è possibile configurare un trasferimento d'azienda o ramo di essa o nei casi di esodo incentivato per gli aderenti all'accordo. A detti lavoratori viene comunque riconosciuta la Naspi. Sono esclusi dal divieto di licenziamento, quelli intimati in caso di fallimento, senza esercizio provvisorio. È previsto un limite massimo di spesa di 4.880,2 mln

	per il 2021, di cui 2.901 mln per la cassa ordinaria, 1.603,3 mln per la cassa in deroga e 375,9 mln per la Cisoa.	
Art. 9 – Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinari per i dipendenti ex Ilva nonché misure a sostegno del settore aeroportuale	Il fondo sociale per l'occupazione e formazione è rifinanziato con 400 mln per il 2021 e con 80 mln nel 2022. L'integrazione salariale prevista ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche è prorogata per il 2021 con oneri di 19 mln. È previsto uno specifico finanziamento di 186,7 mln in favore delle integrazioni salariali per il settore del trasporto aereo.	Si tratta di disposizioni sicuramente condivisibili. Nello specifico, il richiamo alle bonifiche del comma 2 è relativo alla ex Ilva di Taranto.
Art. 10 – Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport	È prevista l'erogazione di una indennità una tantum di 2.400 euro in favore di una serie di categorie, già indicate nel precedente decreto-legge 137/2021 (art. 15 e 15-bis). L'indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, compresi i somministrati; ai lavoratori dipendenti e autonomi appartenenti a determinate categorie (stagionali e in somministrazione di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; non titolari di partita Iva con contratti di lavoro autonomo occasionale; incaricati delle vendite a domicilio); lavoratori dipendenti a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali; ai lavoratori dello spettacolo. Le indennità non sono fra loro cumulabili e non concorrono alla formazione del reddito. La domanda per accedere all'indennità deve essere presentata all'Inps entro il 30 aprile 2021. Gli oneri sono quantificati in 897,6 mln per il 2021. 350 mln sono invece destinati a Sport e salute spa per l'erogazione di una indennità variabile da un minimo di 1.200 euro ad un massimo 3.600	Si tratta di una disposizione condivisibile che, peraltro, rafforza quanto definito con il precedente decreto-legge 137/2021 (decreto Ristori). Per l'accesso alle indennità sono definiti specifici criteri, per cui è da valutare con attenzione la congruità dello stanziamento.



	euro, in rapporto ai compensi annui (l'indennità massima spetta per compensi superiori a 10mila euro) in favore di titolari di rapporti di collaborazione nello sport. La presentazione della domanda avviene per il tramite della piattaforma informatica di Sport e salute spa.	
Art. 11 – Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza	La disponibilità di spesa del fondo di cui al dl 4/2019, relativa al reddito di cittadinanza, è incrementata di un miliardo di euro per il 2021. Viene fissato, sempre per il 2021, a 10mila euro il tetto di reddito che comporta la sospensione del reddito di cittadinanza fino ad un massimo di sei mesi.	La maggiore spesa riferita al reddito di cittadinanza era già stata ampiamente preventivata nei mesi scorsi. Sullo strumento pesa la mancata attivazione dei beneficiari.
Art. 12 – Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza	È prevista l'erogazione di tre mensilità del reddito di emergenza per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. L'accesso al Rem è subordinato al possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore alla mensilità del reddito di emergenza, incrementata, in caso di famiglia in affitto, di un dodicesimo del canone di locazione; assenza nel nucleo familiare di un percettore di una delle indennità dell'articolo 18 del presente decreto-legge; possesso dei requisiti indicati dal dl 34/2020 (residenza in Italia; patrimonio mobiliare inferiore a 10mila euro con possibilità di incrementare tale tetto in determinate condizioni; valore Isee inferiore a 15mila euro; non percepimento di pensione, lavoro dipendente o reddito di cittadinanza). Le quote di Rem sono riconosciute anche a coloro che hanno terminato la Naspi e la Discoll (artt. 1 e 15 del dlgs 22/2015) fra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, con un Isee non superiore a 30mila euro, ferme restando le incompatibilità con altre indennità.	L'ammontare delle singole quote del reddito di emergenza è compreso fra 400 e 800 euro, in base alla numerosità del nucleo familiare e tenendo conto della eventuale presenza di persone disabili o non autosufficienti (con possibile bonus di ulteriori 40 euro), secondo le regole già definite con l'articolo 82 del decreto-legge 34/2020. Il reddito di emergenza si caratterizza ancora di più del reddito di cittadinanza per essere un reddito di ultima istanza, in quanto volto a dare un sostegno nell'immediato, senza prevedere un percorso di reinserimento della persona e del nucleo familiare.

	La domanda deve essere presentata all'Inps entro il 30 aprile 2021. La dotazione del fondo è complessivamente di 1.520,1 mln per il 2021, di cui 856,8 mln per i già percettori di Naspi e Dis-coll.	
Art. 13 – Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti	Il Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti riferito alla mensilità di maggio 2020 è incrementato di 10 mln.	Si tratta di un incremento ridotto.
Art. 14 – Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore	Il Fondo straordinario di sostegno degli enti del Terzo settore è incrementato di 100 mln per il 2021. Viene posticipata al 31 maggio 2021 la scadenza entro la quale gli enti del Terzo settore devono adeguarsi alle disposizioni del dlgs 117/2017.	Corretto l'incremento della dotazione del fondo per il Terzo settore. Una riflessione andrebbe fatta per la proroga della scadenza che è di appena due mesi dal 31 marzo al 31 maggio; stando così le cose, o si prevede una proroga più ampia, in ragione delle difficoltà connesse al Covid-19, oppure non si prevede.
Art. 15 – Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità	Sono apportate alcune modifiche all'articolo 26 del dl 18/2020. La disciplina viene prorogata al 30 giugno 2021. Nei casi di impossibilità a ricorrere al lavoro agile, i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto né rilevano ai fini dell'erogazione delle somme a titolo di indennità di accompagnamento per i lavoratori disabili. I lavoratori fragili, sempre fino al 30 giugno, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione. Passano da 53,9 milioni a 157 milioni le risorse disponibili per la sostituzione del personale scolastico posto in isolamento.	La questione dei lavoratori in condizioni di fragilità e di quelli ad essi equiparati è particolarmente delicata; è quindi necessario prestare la massima attenzione a non andare a colpire diritti acquisiti. Da valutare la congruità della scadenza fissata al 30 giugno 2021.
Art. 16 – Disposizione in materia di Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego - Naspi	Il requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo nel corso dei dodici mesi precedenti (art. 3, comma 2, lettera c, del dlgs 22/2015) non si applica alle Naspi concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021. Gli oneri sono valutati in 121 mln per il 2021.	La disposizione si rende necessaria per permettere l'accesso alla Naspi a coloro che saranno licenziati per effetto della cessazione del blocco e che nei mesi scorsi hanno largamente goduto degli ammortizzatori sociali con causale Covid-19.
Art. 17 – Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a	Fermo restando la durata massima di 24 mesi, fino al 31 dicembre 2021, è possibile prorogare o	Si tratta di una disposizione che riprende, nello spirito, quanto già definito a partire con l'articolo 93 del dl

termine	rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, anche in assenza delle causali. Non si tiene conto di eventuali rinnovi o proroghe già intervenuti.	34/2020, rispetto alla quale si è già espresso in passato un parere non contrario. È evidente, però, che la proroga o il rinnovo sono strettamente connessi all'andamento dell'economia.
Art. 18 – Proroga di incarichi di collaborazione conferiti da Anpal Servizi spa	Gli incarichi di collaborazione conferiti da Anpal Servizi spa in forza del decreto-legge 4/2019 sono prorogati al 31 dicembre 2021. Il servizio prestato costituisce titolo di preferenza nei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti ed agenzia dipendenti da esse. I maggiori oneri sono fissati in 61,231 mln per il 2021.	Si tratta della proroga dei contratti per i cosiddetti Navigator, una figura mai realmente decollata e non soltanto a causa dell'emergenza pandemica. Per come scritto l'articolo, non sembra più palesarsi un passaggio diretto, ma soltanto un titolo di preferenza nei concorsi che saranno banditi non solo per il potenziamento dei centri per l'impiego.
Art. 19 – Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura	L'esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura è riconosciuto anche per il mese di gennaio 2021; gli oneri sono quantificati in 301 mln.	Il riferimento è all'articolo 16-bis del dl 137/2020; si tratta di una disposizione condivisibile che estende anche a gennaio 2021 l'esonero riconosciuto per dicembre 2020.
Art. 20 – Vaccini e farmaci	2,1 mld sono destinati all'acquisto di vaccini anti Sars-Cov-2, mentre 700 mln sono destinati all'acquisto dei farmaci per la cura di pazienti. Il comma 2 interviene sulla platea dei professionisti sanitari competenti per la somministrazione dei vaccini, indicando le categorie che possono adoperarsi, eliminando le incompatibilità, coinvolgendo le farmacie (alle quali viene riconosciuta una remunerazione aggiuntiva nella misura di 50 mln per il 2021 e 150 mln per il 2022) con oneri complessivi fissati a 345 mln per il 2021. Al fine di favorire la riconversione della produzione industriale verso la produzione di vaccini, ai privati sono riconosciute agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti; sono disponibili 200 mln per il 2021. Il comma 12 definisce le modalità di trasmissione dei dati in ordine alle prenotazioni, assicurando l'univocità della prenotazione stessa.	È il punto sul quale si nota maggiormente il cambio di passo del nuovo governo. Del resto, come sostenuto più volte dallo stesso presidente del consiglio dei ministri, Mario Draghi, la priorità numero uno è proprio quella riferibile alle vaccinazioni, la quale poggia su un numero di dosi adeguate, sulla capacità di avere spazi sufficienti e diffusi (in questo senso è positivo il superamento del progetto Primule del passato supercommissario Domenico Arcuri) e sulla presenza di personale competente e formato. Condivisibile l'azione volta a favorire la produzione di vaccini e farmaci all'interno dei confini nazionali, nonché di dispositivi di protezione individuale, contribuendo così ad avere una maggiore indipendenza dall'estero
Art. 21 – Covid Hotel	Le disposizioni dell'articolo 1,	Si tratta di una disposizione

	<p>commi 2 e 3, del dl 34/2020, sulla possibilità per le regioni e le province autonome di stipulare dei contratti con strutture alberghiere per la gestione delle persone in isolamento sono prorogate per quattro mesi; è autorizzata una ulteriore spesa di 51,6 mln.</p>	<p>sicuramente condivisibile che viene incontro alla esigenza di trovare degli spazi adeguati per le persone in isolamento da Covid-19.</p>
<p>Art. 22 – Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del ministero della difesa</p>	<p>La durata degli incarichi connessi all'emergenza Covid-19 è prorogata al 31 dicembre 2021; gli oneri sono quantificati in 11,978 mln. Sono prorogati di dodici mesi gli incarichi a tempo determinato di funzionari tecnici. Oneri di 231mila euro per il 2021.</p>	<p>È utile immaginare un percorso di stabilizzazione per non disperdere un così importante patrimonio di esperienza.</p>
<p>Art. 23 – Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali</p>	<p>Sono incrementate le risorse in favore dei comuni, delle città metropolitane, delle province, delle regioni e delle province autonome.</p>	<p>Si tratta di maggiori risorse per 1,260 miliardi di euro, uno sforzo sicuramente importante.</p>
<p>Art. 24 – Rimborso spese sanitarie sostenute dalle regioni e province autonome nell'esercizio 2020</p>	<p>È previsto un maggiore stanziamento di un miliardo di euro quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome nel 2020.</p>	<p>Sul punto è fondamentale assicurare un confronto in sede di conferenza Stato-regioni.</p>
<p>Art. 25 – Imposta di soggiorno</p>	<p>250 milioni di euro sono destinati ai comuni come ristoro per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno. La ripartizione è con decreto da adottarsi entro sessanta giorni.</p>	<p>È fondamentale che le risorse siano disponibili il prima possibile, considerando che i comuni stanno approvando in queste settimane i bilanci.</p>
<p>Art. 26 – Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica</p>	<p>Per il 2021, è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni da ripartire fra regioni e province autonome da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza Covid-19, incluse le attività commerciali o ristorazione. La ripartizione è con decreto, dopo intesa in sede di conferenza, da adottarsi entro 30 giorni.</p>	<p>Vale la medesima considerazione espressa sopra rispetto alla tempistica che deve essere la più rapida possibile.</p>
<p>Art. 27 – Revisione del riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137</p>	<p>È inserita una tabella sulla base della quale sono ripartite risorse per 110 milioni di euro.</p>	<p>Si tratta di settori colpiti in maniera particolare dal Covid-19.</p>
<p>Art. 28 – Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per</p>	<p>L'articolo definisce, alla luce della proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, la cornice</p>	<p>L'incertezza complessiva sulla durata delle restrizioni connesse alla gestione del virus dovrebbe convincere l'Unione</p>

l'emergenza Covid-19	normativa entro la quale si muovono le regioni, le province autonome, gli altri enti territoriali e le camere di commercio sul versante degli aiuti di Stato.	europea ad estendere gli effetti del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia.
Art. 29 – Trasporto pubblico locale	Le risorse del fondo a sostegno del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sono incrementate di 800 milioni di euro per il 2021. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari dal 23 febbraio 2020 e fino al termine della applicazione delle limitazioni alla capienza massima. Le risorse sono ripartite con decreto. Parte delle risorse dell'articolo 22-ter del dl 137/2020 sono destinate al trasporto pubblico scolastico nel 2021; è possibile ricorrere anche a convenzioni con soggetti privati.	Al di là dei corretti e giusti interventi a sostegno del trasporto pubblico locale, regionale e scolastico, è fondamentale immaginare un intervento strutturale e consolidato nel tempo, proprio per migliorare l'efficacia e l'efficienza de servizio.
Art. 30 – Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga	Il comma 1 proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati, dal 31 marzo al 31 dicembre 2021 le procedure semplificate per la presentazione delle domande di nuova occupazione di suolo pubblico o di ampliamento di superfici già concesse nonché la posa di strutture amovibili in spazi aperti. Il comma 2 quantifica gli oneri in 82,5 mln per il 2021. Il comma 3 incrementa da 60 a 180 i giorni entro i quali gli enti locali sono tenuti a restituire i questionari necessari per il calcolo dei fabbisogni standard 2021. Il comma 4 differisce al 30 aprile 2021 la data entro cui gli enti locali sono tenuti a deliberare il bilancio di previsione. Il comma 5 sposta al 30 giugno 2021 la data entro cui i comuni approvano le tariffe e i regolamenti Tari e della tariffa corrispettiva. Lo stesso comma dispone che, entro il	Si tratta di disposizioni nel complesso necessarie; laddove, però, vi è una ricaduta diretta sugli enti locali, è fondamentale assicurare agli stessi ristori adeguati e rapidi per evitare ricadute sui livelli essenziali delle prestazioni.

	<p>31 maggio di ciascun anno, le utenze non domestiche sono tenute a comunicare al comune o al gestore la volontà o meno di servirsi del gestore del servizio pubblico. Il comma 6 definisce le modalità di ripartizione, entro il 30 novembre di ciascun anno, delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il potenziamento degli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna. I commi da 7 a 11 rinviano al 1° gennaio 2022 l'applicazione dei decreti legislativi 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021, in materia di riforma dello sport, salvo che nei casi in cui l'applicazione delle norme ivi contenute non sia prevista a decorrere dal 1° luglio 2022.</p>	
<p>Art. 31 – Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19</p>	<p>Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è incrementato di 150 milioni di euro per il 2021. Dette risorse sono destinate all'acquisto di: dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale; di specifici servizi professionali per il supporto psicologico e pedagogico di studenti e personale; di servizi medico-sanitari; di dispositivi destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità. Le risorse sono assegnate sulla base dei parametri vigenti; il ministero dell'istruzione, dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica alle istituzioni scolastiche l'ammontare delle risorse impiegabili. Le istituzioni scolastiche provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono controlli successivi all'utilizzo delle risorse. Il comma 5 dispone che l'assenza del personale</p>	<p>Da valutare la congruità dello stanziamento. Se l'obiettivo – peraltro condiviso – è quello di mettere in sicurezza le scuole e ridurre il divario digitale che finisce per penalizzare un'ampia fascia di studenti, allora è fondamentale assicurare tutte le risorse necessarie. Anche così, però, potrebbe non essere sufficiente, perché il successo di queste e di altre misure che sono o saranno adottate si gioca sulla rapidità e sulla programmazione. Pur riconoscendo il beneficio del fatto che la pandemia da Covid-19 ha colto impreparati per la sua virulenza e pervasività, occorre, però, evidenziare i gravissimi deficit organizzativi che si sono registrati con l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021. Si è pensato, ad esempio, ad acquistare banchi singoli, ma non si è pensato a come smaltire quelli non più utilizzabili, scaricando l'incombenza e i costi sugli enti locali.</p>

	<p>scolastico per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 è giustificata. Il fondo per l'arricchimento e l'ampliamento delle offerte formative è incrementato di 150 milioni di euro per il 2021, al fine di favorire il recupero e la socialità nel periodo intercorrente fra la fine dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio dell'anno scolastico 2021/2022. Il decreto per la ripartizione delle risorse è definito entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; gli interventi sono comunque realizzati entro il 31 dicembre 2021.</p>	
<p>Art. 32 - Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le Regioni del Mezzogiorno</p>	<p>Il fondo per il programma di sostegno alla didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno è incrementato di 35 mln per il 2021. Le somme sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali e per la connettività da concedere in comodato d'uso; le risorse sono destinate anche alle istituzioni scolastiche per le medesime finalità. È atteso un decreto ministeriale per il riparto; le somme sono anticipate dal Miur in unica soluzione.</p>	<p>La didattica a distanza poggia sulla capacità di erogare un servizio efficace e efficiente. In questo senso, la riduzione del digital divide è decisivo, tenendo conto di due gap: il primo territoriale, con il Mezzogiorno e le aree interne più indietro rispetto alle altre aree del Paese, il secondo reddituale, con una parte di famiglie non in condizione di accedere a servizi telematici adeguati.</p>
<p>Art. 33 - Incremento del Fondo per le esigenze emergenziali di università, istituzioni AFAM, enti di ricerca</p>	<p>Il fondo per le esigenze emergenziali di università, Afam e enti di ricerca, visto il perdurare dello stato di emergenza, è incrementato di 78,5 mln per il 2021. Le maggiori risorse sono destinate all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti o per l'acquisto di piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza.</p>	<p>Il perdurare dello stato di emergenza si sta riflettendo pesantemente sugli studi universitari, di alta formazione e di ricerca.</p>
<p>Art. 34 - Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità</p>	<p>È istituito un fondo per l'inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di 100 mln di euro per il 2021. Gli interventi sono individuati con uno o più decreti. 20 mln per il 2021 sono destinati all'acquisto di buoni viaggi per favorire la mobilità delle persone con disabilità fino al 31 dicembre 2021.</p>	<p>Le persone con disabilità stanno soffrendo in maniera particolare il periodo di pandemia sotto ogni profilo. La maggiore dotazione di 100 mln è quindi utile a favorire il processo di inclusione, anche se oggettivamente non si tratta soltanto di risorse stanziare, quanto, piuttosto, di progetti da mettere in atto. La normativa sui</p>

		buoni viaggio presenta delle lacune, la più evidente delle quali l'impossibilità di accedere allo strumento per persone non residenti nei grandi centri, ma che nei grandi centri si recano magari per lavoro.
Art. 35 - Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e delle Forze armate	È autorizzata una maggiore spesa di 92,8 mln per assicurare lo svolgimento di maggiori compiti di sicurezza per il periodo 1° febbraio – 30 aprile 2021. 24,9 mln vanno alla sanificazione e igienizzazione di ambienti e mezzi delle Forze di polizia. 5,7 mln vanno ai Vigili del fuoco. 4,7 alla Polizia penitenziaria, 1,9 alla Guardia costiera. 6,4 mln alle Forze armate con riferimento anche al personale medico, mentre 5 mln vanno ai dispositivi medici e presidi igienico-sanitari. Il comma 8 proroga al 30 aprile 2021 l'operazione strade sicure per una spesa complessiva di 9,6 mln.	Già da ora è opportuno immaginare un prolungamento delle attività straordinarie almeno fino al 30 giugno 2021.
Art. 36 – Misure urgenti per la cultura	Il fondo per la parte corrente per le misure di sostegno allo spettacolo, al cinema e all'audiovisivo è incrementato di 200 mln per il 2021. Fiere e congressi sono esclusi dai possibili destinatari del fondo. Il fondo a sostegno delle imprese e delle istituzioni culturali è incrementato di 120 mln per il 2021. Le risorse per i musei e i luoghi della cultura statali passano da 25 a 105 mln per il 2021.	L'esclusione di fiere e congressi viene recuperata nel successivo articolo 38; quello che non convince è quanto fatto finora sul versante del sostegno al mondo della cultura largamente inteso.
Art. 37 – Sostegno alle grandi imprese	Presso il ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 200 mln in favore delle imprese in difficoltà temporanea, ad esclusione del settore bancario e assicurativo. Il fondo può concedere aiuti sotto forma di finanziamenti restituibili entro il termine massimo di cinque anni. Il comma 3 indica i criteri per effetto dei quali la grande impresa è da considerarsi in temporanea difficoltà finanziaria. La gestione del fondo può essere affidata a società in house. Sono attesi un decreto attuativo e il via libera	Trattandosi di grandi imprese, è utile che l'attività di selezione delle stesse avvenga con il massimo coinvolgimento del sindacato confederale.



	della Commissione europea.	
Art. 38 – Misure di sostegno al sistema delle fiere	Il fondo per la promozione integrata sui mercati esteri degli enti fieristici è incrementato di 150 mln per il 2021. È istituito un fondo con una dotazione di 100 mln per il 2021 per il ristoro in seguito all’annullamento, rinvio o ridimensionamento di fiere e congressi. È atteso un decreto.	Il fondo del comma 1 riconosce contributi a fondo perduto per l’internazionalizzazione. Il sistema delle fiere è sicuramente un asset importante per le imprese nazionali. Da valutare la congruità dello stanziamento, come sarebbe da valutare l’ipotesi di prevedere dei ristori anche per altri settori, dagli eventi sportivi ai concerti.
Art. 39 – Incremento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura	La dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura è incrementata di 150 mln per il 2021.	Si tratta di un settore strategico per occupati e contributo al prodotto interno lordo.
Art. 40 - Risorse per il Commissario straordinario per l'emergenza da Covid-19 e per la Protezione civile	Per gli interventi di competenza del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, sono stanziati 1,238 mld per il 2021, di cui 388 per le operazioni connesse alle vaccinazioni e 850 mln per esigenze effettive di cui 20 mln per il funzionamento della struttura di supporto del commissario. È prevista una rendicontazione periodica. 700 mln sono invece destinati al fondo per le emergenze nazionali, di cui 19 sono destinati al ripristino delle capacità di risposta del servizio nazionale della protezione civile.	Il maggiore stanziamento per le attività del commissario straordinario è un atto assolutamente condivisibile, stante la necessità di rafforzare il piano di vaccinazione. Condivisibile anche lo stanziamento per la protezione civile; non si deve infatti dimenticare che il nostro Paese, al di là della presente emergenza pandemica, purtroppo si caratterizza per le tante fragilità che mettono a rischio milioni di nostri connazionali.
Art. 41 – Fondo per le esigenze indifferibile	Il fondo per le esigenze indifferibili è incrementato di 550 mln per il 2021.	Il riferimento è all’articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.
Art. 42 – Disposizioni finanziarie	Gli effetti del presente decreto-legge sono coerenti con l’autorizzazione al ricorso all’indebitamento approvato in Parlamento il 20 gennaio 2021.	È utile una verifica sulle risorse effettivamente impegnate dei precedenti scostamenti di bilancio.
Art. 43 – Entrata in vigore	Il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.	Il provvedimento è in vigore dal 23 marzo 2021.